

Regione Siciliana

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
Servizi allo Sviluppo



Fisco e vino

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI FISCALI
DALLA COLTIVAZIONE DELLA VITE ALLA
PRODUZIONE E VENDITA DEL VINO

L'Agenzia delle Entrate con
la Regione Siciliana
per

**vinitaly**

Verona, 7 - 11 aprile 2005

Sommario

I. ASPETTI GENERALI.....	3
INTRODUZIONE.....	3
L'IMPRENDITORE AGRICOLO	3
LE CANTINE SOCIALI E I CONSORZI	4
I RIVENDITORI DI PRODOTTI ENOLOGICI.....	5
II. IMPOSTE SUL REDDITO	6
REDDITO AGRARIO.....	6
REDDITO DOMINICALE	9
REDDITO D'IMPRESA	10
III. IRAP.....	12
ASPETTI GENERALI	12
IMPRENDITORI AGRICOLI	12
IMPRENDITORI COMMERCIALI	13
DEDUZIONI	14
IV. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	16
ALIQUOTE E CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AI FINI IVA	16
REGIMI IVA	16
IMPRESE AGRICOLE.....	17
IMPRESE COMMERCIALI.....	23
CONFERIMENTI A COOPERATIVE	23
RICEVUTA E SCONTRINO	24
V. ACCISE - CENNI.....	26
PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA	26
PRODOTTI ESCLUSI	26
DEPOSITI FISCALI DI ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE	27
DOCUMENTI DI TRASPORTO	27
VI. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.....	28
BASE IMPONIBILE.....	28
ESENZIONI.....	28
AGEVOLAZIONI.....	28
APPENDICE.....	29
PER SAPERNE DI PIU'	30

I. ASPETTI GENERALI

INTRODUZIONE

Il vino, bevanda tra le più diffuse nei paesi mediterranei, è ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche o di uve pigiate.

L'Italia è sicuramente una delle nazioni nel mondo che primeggia nella produzione di vino, riscontrando, da sempre, una fama mondiale per la qualità del vino e per i numerosi vini D.O.C. che produce.

Nella catena che va dal prodotto agricolo (l'uva) al bene finito (il vino) intervengono una serie di figure professionali.

Infatti, ci possono essere sia i produttori agricoli che oltre a coltivare le viti effettuano anche la vinificazione che vere e proprie aziende industriali che producono vini su larga scala acquistando la materia prima direttamente dai produttori agricoli.

Senza poi dimenticare la catena distributiva per la vendita del prodotto finito (commercianti al minuto, enoteche, ecc.).

Scopo della presente guida è quello di fornire le informazioni fiscali di base per chi opera nel settore vitivinicolo o per chi intende intraprendere l'attività di produzione e/o commercializzazione del vino.

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

La produzione e la successiva vendita di prodotti vinicoli può essere esercitata da un unico soggetto che, su fondi propri o altrui, svolge un complesso di attività dirette alla coltivazione del fondo al fine di ritrarre da esso le uve da trasformare in vino destinato alla vendita.

In tal caso, il soggetto assume la connotazione di imprenditore agricolo, secondo la definizione contenuta nell'articolo 2135 del codice civile, come modificato dalla cosiddetta "legge di orientamento" (D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228) e il reddito prodotto viene tassato secondo le disposizioni contenute nell'art. 32 del Tuir che disciplinano il reddito agrario.

In base all'articolo 2135 del codice civile, l'imprenditore agricolo è colui che esercita un'attività diretta:

- alla coltivazione del fondo;
- alla silvicoltura;
- all'allevamento del bestiame;
- all'esercizio di attività connesse alle precedenti.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento del bestiame si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si considerano "connesse" alle precedenti le attività, svolte dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Dalle definizioni che precedono, emerge, quindi, che l'imprenditore agricolo è tale anche quando si occupa della trasformazione, manipolazione e simili di prodotti agricoli

acquistati da terzi, purché risultino prevalenti i prodotti propri.

RIFORMA DEL SETTORE AGRICOLO

Con la legge 7 marzo 2003, n. 38, è stata emanata la delega al Governo per il riordino del settore agricolo.

In particolare la legge delega riguarda:

- la modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste;
- la produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;
- la promozione e lo sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche.

LE CANTINE SOCIALI E I CONSORZI

La produzione del vino può avvenire ad opera di cantine sociali, normalmente strutturate sotto la veste giuridica di cooperative di trasformazione. Tali strutture si occupano della produzione del vino utilizzando prevalentemente le uve conferite dai soci della cooperativa, rappresentati generalmente da imprenditori agricoli.

Le cantine sociali, come chiarito dalla circolare della Direzione generale della cooperazione n. 96 del 9 dicembre 1965 rientrano nell'ambito delle cooperative agricole.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 della legge di orientamento (D. Lgs. n. 228/2001), si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

Dal punto di vista societario, l'articolo 2522, 1° comma, codice civile prevede che per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Un numero inferiore - e cioè almeno tre - è ammesso solamente quando gli stessi siano persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

E' da ricordare che il numero minimo appena individuato per la costituzione deve essere mantenuto anche successivamente; infatti, ove dovesse essere inferiore, lo stesso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Solo per particolari cooperative da individuarsi da parte del legislatore il numero minimo può essere diverso da quello sopra previsto.

Gli imprenditori agricoli, inoltre, possono istituire un'organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate attività; si suole parlare, in tal caso, di consorzio vinicolo.

Scopo essenziale ed oggetto principale dei maggiori consorzi vinicoli presenti sul territorio nazionale consiste nel tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi ai vini - prevalentemente quelli a Denominazione di Origine Controllata - prodotti nelle varie aree geografiche d'Italia. A tale fine, i consorzi, a titolo esemplificativo:

- organizzano e coordinano le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione delle denominazioni nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni stesse;
- effettuano accertamenti tecnici, prima sulle uve, poi sul vino, attraverso l'opera di una esperta equipe di enotecnici, al fine di garantire la validità del prodotto da imbottigliare e assicurare costanza di caratteristiche nel tempo, nel più rigoroso rispetto dei tradizionali sistemi affiancati dalle attualissime tecnologie di imbottigliamento;

- attuano tutte le misure per valorizzare direttamente e indirettamente le denominazioni, sotto il profilo tecnico e dell'immagine, anche organizzando concorsi enologici;
- collaborano con Enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati;
- curano la formazione e forniscono assistenza tecnica nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo delle denominazioni.

I RIVENDITORI DI PRODOTTI ENOLOGICI

Tra i rivenditori di vino, un ruolo di primaria importanza assumono le enoteche, locali commerciali in cui è possibile, oltre che degustare vini alla mescita, acquistare il prodotto in bottiglia.

Da un punto di vista squisitamente fiscale, le enoteche rappresentano esercizi commerciali; ne deriva che il reddito da esse prodotto si qualifica come reddito d'impresa.

II. IMPOSTE SUL REDDITO

REDDITO AGRARIO

L'attività di coltivazione del fondo diretta alla produzione dell'uva, se esercitata da una persona fisica, dà luogo alla determinazione del reddito agrario, disciplinato dall'art. 32 del D.P.R. n. 917/1986.

Anche laddove l'agricoltore si occupi personalmente - anche attraverso l'utilizzazione di strutture e macchinari tecnologicamente avanzati - della trasformazione dell'uva in vino, l'attività esercitata si qualifica come attività agricola e il relativo reddito come reddito agrario.

Nel diverso caso in cui l'attività di coltivazione del fondo e/o trasformazione dell'uva in vino venga svolta da società di capitali, enti commerciali, cooperative, società di mutua assicurazione o società di persone diverse dalle società semplici, il reddito che ne deriva non si qualifica come reddito agrario, ma come reddito d'impresa.

In base al citato art. 32 del Tuir, il reddito agrario esprime la redditività media derivante dall'esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Esso è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione e deve essere rapportato al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione impiegati dal soggetto che esercita l'attività agricola.

SOGGETTI TENUTI A DICHIARARE IL REDDITO AGRARIO

Sono tenuti a dichiarare il reddito agrario i contribuenti che esercitano su un fondo l'attività agricola di coltivazione della vite e - in presenza di determinate condizioni - di trasformazione dell'uva in vino.

Tale obbligo sussiste non soltanto qualora i contribuenti possiedono il fondo a titolo di proprietà, ma anche quando essi lo detengono sulla base di un altro diritto reale, o anche sulla base di un contratto di locazione (in quest'ultimo caso, l'obbligo di dichiarare il reddito agrario decorre dalla data di effetto del contratto).

In caso di conduzione associata del fondo - come la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida - il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza.

A tal fine, ciascun associato dovrà conservare un atto sottoscritto da tutti i partecipanti all'associazione da cui risulti la quota di reddito agrario spettante ad ognuno e la data di decorrenza del contratto. In mancanza di tale atto, si presume che il reddito venga ripartito in parti uguali.

QUALI ATTIVITÀ PRODUCONO REDDITO AGRARIO

La qualificazione del reddito come agrario dipende dal tipo di attività svolta; l'art. 32 del Tuir, infatti, indica espressamente le attività dal cui esercizio - se svolto da contribuenti persone fisiche - si origina reddito agrario.

Con esclusivo riferimento al settore relativo alla produzione e commercializzazione del vino, le attività esercitate dall'imprenditore agricolo che determinano l'insorgere del reddito agrario sono rappresentate da:

- attività di coltivazione del fondo ai fini della produzione di uva (attività, questa, definita agricola in senso stretto);
- attività connesse, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di uve ottenute dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Qualora, pertanto, l'imprenditore agricolo svolga l'attività agricola diretta alla coltivazione del terreno ai fini della produzione di uva, il reddito che egli ritrae dalla vendita di tale prodotto è di natura agricola.

ATTIVITÀ CONNESSE

Nell'attività di trasformazione l'imprenditore può acquistare, da terzi, anche altre uve o mosti o vini per migliorare qualitativamente la propria produzione.

Nella circolare 14 maggio 2002 n. 44 l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che l'utilizzo di prodotti acquistati presso terzi è ammesso al fine di migliorare la qualità del prodotto finale e di aumentare la redditività complessiva dell'impresa agricola; è il caso, ad esempio, dell'imprenditore vitivinicolo che acquista vino da taglio presso terzi per migliorare la qualità del proprio prodotto.

Inoltre, in linea generale, è considerato agricolo il reddito che l'imprenditore realizza a seguito della commercializzazione del vino derivante da un processo di lavorazione di uve ottenute - in misura prevalente - dalla coltivazione del fondo da lui stesso effettuata.

Infatti, in tal caso trova applicazione la norma che prevede che le attività connesse e cioè quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti rientrano nel reddito agrario, anche se non svolte sul terreno, purché:

- i beni e le attività rientrino in quelle previste da un apposito decreto emanato con cadenza annuale;
- i beni siano ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Nel caso in cui i beni non sono compresi nel citato decreto, trova applicazione l'articolo 56 bis del Tuir, mentre, se non viene rispettato il requisito della prevalenza, l'eccedenza è sottoposta alle disposizioni sul reddito d'impresa.

A tal proposito, si nota che tra le attività connesse, individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2004, sono comprese:

- la produzione di vini;
- la produzione di aceto.

Inoltre, tra le attività di manipolazione rientrano anche quelle che riguardano le colture viticole.

Sintetizzando, è possibile affermare che:

- l'attività di trasformazione e manipolazione di prodotti propri indicati nel decreto ministeriale è considerata attività agricola e la tassazione rientra nel reddito agrario;
- la trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, purché compresi tra quelli indicati nel citato decreto, è considerata come attività agricola e quindi si applica la tassazione in base al reddito agrario, purché vi sia integrazione con i prodotti propri e sia rispettato il criterio di prevalenza;
- l'attività di mera commercializzazione, conservazione e valorizzazione di prodotti acquistati presso terzi determina, invece, reddito d'impresa.

Con riguardo al secondo punto sopra indicato, va detto che qualora non fosse soddisfatta la condizione della prevalenza, occorrerà distinguere il caso in cui l'attività connessa abbia ad oggetto beni che rientrano fra quelli elencati nel decreto ministeriale dal caso in cui riguardi beni diversi da questi ultimi.

Infatti, nella prima ipotesi opera la c.d. franchigia e, quindi, sono da qualificarsi come redditi agrari ai sensi dell'art. 32 i redditi rivenienti dall'attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio dall'imprenditore agricolo (o, nel caso di acquisti per un miglioramento della gamma, nei limiti del doppio del valore normale delle medesime); i redditi ottenuti dalla trasformazione delle quantità eccedenti devono, invece, essere determinati in base alle regole in materia di reddito d'impresa ai sensi dell'art. 56 del Tuir.

Nel caso in cui l'attività di trasformazione o manipolazione riguardi beni che non rientrano fra quelli elencati nel citato decreto ministeriale, non essendo soddisfatto il requisito della prevalenza, esplicitamente richiesto dal menzionato art. 56 bis del Tuir, l'intero reddito prodotto costituisce reddito d'impresa da determinarsi analiticamente in base all'art. 56 del Tuir.

Esempi

Nel caso dell'imprenditore agricolo che produce vini utilizzando anche uva acquistata presso terzi, ad esempio, è necessario, affinché possa mantenere lo status di imprenditore agricolo, che l'uva di produzione propria impiegata nel processo produttivo sia quantitativamente superiore a quella acquistata all'esterno.

In tal caso, quindi, l'intera attività di produzione e vendita del vino – effettuata anche attraverso la trasformazione di uva acquistata da terzi - viene qualificata come attività agricola e la tassazione viene regolata secondo le disposizioni che disciplinano il reddito agrario.

Continuando nelle esemplificazioni, nel caso di un imprenditore agricolo che trasforma uva nera di propria produzione e commercializza il vino rosso che ne deriva dopo un processo di imbottigliamento e che, contestualmente, acquista vino bianco da terzi già imbottigliato, il quadro fiscale è il seguente:

- limitatamente all'attività di produzione di vino rosso, il produttore è qualificato quale imprenditore agricolo e i redditi che ne derivano sono considerati redditi agrari;
- l'attività di vendita di vino bianco acquistato presso terzi – poiché non comporta alcuna attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione - è considerata attività commerciale, tassata secondo le disposizioni che regolano il reddito d'impresa.

In conclusione, le sole attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti (uva o vino) acquistati presso terzi – poiché tali attività non vengono esercitate congiuntamente ad un processo di trasformazione o manipolazione – non possono essere assoggettate al regime di determinazione del reddito agrario previsto dall'art. 32 del Tuir, ma vengono attratte nel regime di determinazione del reddito d'impresa.

TERRENI NON PRODUTTIVI DI REDDITO AGRARIO

Non producono reddito agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (ad esempio, giardini privati);
- i terreni destinati a pubblici servizi gratuiti (ad esempio, parchi pubblici, aree di parcheggio);
- i terreni che costituiscono beni strumentali di imprese;
- i terreni affittati per uso non agricolo (ad esempio, per una cava o una miniera).

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO

Il reddito agrario si determina in base alle tariffe d'estimo catastali.

Più in dettaglio, la determinazione del reddito agrario avviene in base ad un meccanismo forfetario, ovvero mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite dalla legge catastale per ogni qualità e classe di coltura.

Ai fini delle imposte sui redditi, inoltre, fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, tale reddito deve essere rivalutato con l'applicazione di un coefficiente pari al 70 per cento.

PERDITA PER MANCATA COLTIVAZIONE E PER EVENTI NATURALI

Il reddito agrario si considera inesistente e quindi non viene tassato quando si verificano le seguenti ipotesi:

- mancate coltivazioni;
- perdite per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario.

REDDITO DOMINICALE

ASPETTI GENERALI

Il reddito dominicale è il reddito imputato al proprietario del terreno ovvero al soggetto che possiede un diritto reale su di esso.

Tale reddito viene definito dall'art. 27 del Tuir come la parte dominicale del reddito medio ordinario che si ritrae dal terreno attraverso l'esercizio di attività agricole.

Ai fini della determinazione del reddito dominicale, quindi, non si fa riferimento a quanto effettivamente percepito, bensì ad un valore stimato catastalmente sulla base dell'estensione del terreno, della zona in cui si trova e della coltura praticata, valore che si considera comunque prodotto per il solo fatto di essere il possessore del terreno.

Limitatamente al settore vitivinicolo, sono obbligati a dichiarare il reddito dominicale coloro che svolgono attività agricola e sono in possesso di uno dei seguenti diritti:

- proprietà;
- enfiteusi;
- superficie;
- usufrutto;
- uso;
- oneri reali (quali, ad esempio, censi, livelli, colonie perpetue, ecc.).

Così come previsto per il reddito agrario, non producono reddito dominicale:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni destinati a pubblici servizi gratuiti;
- i terreni che costituiscono beni strumentali di imprese;
- i terreni affittati per uso non agricolo.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE

Il calcolo si basa sulle tariffe d'estimo, stabilite dalla legge catastale.

A tal riguardo, si ricorda che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, la tariffa d'estimo, che esprime il reddito dominicale, deve essere rivalutata dell'80%.

Dal 1° gennaio 1999, la rivalutazione del reddito dominicale ed agrario non si applica per il periodo in cui i terreni sono concessi in affitto per uso agricolo ai giovani:

- di età inferiore a 40 anni;
- che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale (anche se hanno acquisito tale veste entro 12 mesi dalla stipula del contratto di affitto).

PERDITE PER MANCATA COLTIVAZIONE

Nel caso in cui un fondo rustico, costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili, non sia stato coltivato per un'intera annata agraria, il reddito dominicale si considera pari al 30%.

PERDITE PER EVENTI NATURALI

Il reddito dominicale si considera inesistente nel caso di una perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo rustico.

A tal fine la perdita deve essere causata da eventi naturali e non da atti dolosi o colposi. Inoltre, la perdita deve essere misurata avuto riguardo al prodotto dell'intero fondo.

Occorre presentare la denuncia per perdita dovuta ad eventi naturali all'Ufficio dell'Agenzia del Territorio entro tre mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso.

Se la data non è determinabile in modo esatto occorre comunque che la denuncia sia presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto.

REDDITO D'IMPRESA

ASPETTI GENERALI

Come già accennato, le regole di determinazione del reddito d'impresa trovano applicazione, nel settore vitivinicolo, in diversi casi.

In particolare, è possibile richiamare le seguenti ipotesi:

- esercizio di attività connesse eccedenti i limiti previsti dall'articolo 32, comma 2, lettera c);
- esercizio di attività commerciale pura.

Pertanto, come già accennato, nel caso in cui un soggetto si occupi dell'acquisto di uve presso un imprenditore agricolo per la successiva rivendita al pubblico l'attività che ne risulta si qualifica come attività commerciale e, in quanto tale, assoggettata alle regole di determinazione del reddito d'impresa.

Della stessa natura è il reddito che si origina dalla vendita di vino ottenuto dalla trasformazione di uve acquistate interamente presso terzi; in tale ipotesi, infatti, il soggetto che produce vino non svolge alcuna attività di natura agricola, né diretta (coltivazione del fondo), né connessa (produzione di vino con uva ottenuta prevalentemente dalla coltivazione del fondo svolta in prima persona), per cui mancano i presupposti affinché tornino applicabili le regole di determinazione del reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir.

Ne deriva che l'attività in questione viene tassata secondo le disposizioni che regolano il reddito d'impresa.

Di tipo commerciale è, inoltre, l'attività di vendita al pubblico di vino in bottiglia o alla mescita, quale l'attività esercitata dai commercianti al dettaglio o dalle enoteche.

Anche in tale fattispecie, il reddito che ne deriva si qualifica come reddito d'impresa e segue, ai fini della tassazione diretta, le specifiche regole contenute nel Tuir.

ATTIVITÀ SVOLTA DA SOCIETÀ DI CAPITALI O COOPERATIVE

E' il caso di precisare, che, laddove l'attività agricola - sia essa diretta, quale la coltivazione di viti o connessa, come la produzione di vino con uva ottenuta in prevalenza dalla produzione propria - venga svolta da società di capitali, enti commerciali, cooperative, società di mutua assicurazione o società di persone diverse dalle società semplici, il reddito non può assumere mai la connotazione di reddito agrario, ma quella di reddito d'impresa.

In particolare, le cooperative agricole hanno lo stesso trattamento fiscale delle società di capitali; perciò rientrano tra i soggetti passivi dell'Ires, anche se, per esse sono previste particolari agevolazioni fiscali in materia.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Nelle fattispecie sopra elencate il reddito da assoggettare a tassazione non viene determinato sulla base di criteri forfetari - come si verifica per i redditi di natura agraria e dominicale, determinati, come detto, sulla base di tariffe di estimo catastale - ma in maniera analitica, considerando opportunamente tutti i costi, i ricavi e le rimanenze che si originano a seguito dell'attività svolta.

A tale proposito, si ricorda che, nonostante la riforma del diritto societario, è rimasto invariato il principio fondamentale secondo cui il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del Tuir. Conseguentemente, il punto di partenza resta il dato risultante dal conto economico.

REDDITO FORFETARIO

Come accennato, con riferimento ad alcune attività, l'articolo 56 bis del Tuir, prevede una tassazione agevolata mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività da applicare all'ammontare dei corrispettivi conseguiti.

Si tratta, in particolare:

- delle attività connesse relative a prodotti non inclusi tra quelli indicati nel decreto ministeriale 19 marzo 2004, cui si applica il coefficiente di redditività del 15%;
- delle attività dirette alla fornitura a terzi di servizi effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola principale, cui si applica il coefficiente di redditività del 25%.

Va, infine, ricordato che le disposizioni previste dall'articolo 56 bis si applicano anche per i redditi diversi derivanti dallo svolgimento occasionale delle attività agricole connesse eccedenti i limiti dell'articolo 32, comma 2, lettera c del Tuir.

TAVOLA 1 – IMPOSTE SUI REDDITI

ATTIVITÀ	CONDIZIONI	TIPO DI REDDITO
Attività agricola pura	Coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli del proprio fondo	Reddito agrario
Attività agricola connessa	- Beni inclusi nel D.M. 19 marzo 2004; - Prevalenza rispettata	Reddito agrario
	- Beni non inclusi nel D.M. 19/3/2004; - Prevalenza rispettata	Reddito di impresa forfetario
	- Beni inclusi nel D.M. 19 marzo 2004; - Prevalenza non rispettata	- Sino al doppio delle quantità prodotte in proprio: reddito agrario; - Sull'eccedenza: reddito d'impresa ordinario.
	- Beni non inclusi nel D.M. 19/3/2004; - Prevalenza non rispettata	Reddito d'impresa ordinario
Attività agricola e/o attività connessa	Svolta da società di capitali, enti commerciali, cooperative, società di mutua assicurazione o società di persone diverse dalle società semplici	Regime d'impresa ordinario
Attività commerciale	Commercializzazione di prodotti di terzi (uva e/o vino)	Regime d'impresa ordinario

III. IRAP

ASPETTI GENERALI

Così come previsto per le imposte sui redditi, anche relativamente all'Irap, occorre distinguere tra produttori vitivinicoli titolari di reddito agrario e soggetti che esercitano, a tutti gli effetti, un'impresa commerciale.

Infatti, anche se l'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione, la definizione del valore di produzione netta varia in funzione della tipologia di attività esercitata.

Pertanto, se nel primo caso si applicano le specifiche disposizioni previste per i produttori agricoli, in particolar modo con riferimento alla determinazione della base imponibile ed alle aliquote applicabili, nel secondo caso valgono le regole ordinarie previste per gli imprenditori commerciali.

IMPRENDITORI AGRICOLI

BASE IMPONIBILE

La base imponibile Irap per gli agricoltori è costituita dai corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva, al netto dei seguenti elementi:

- acquisti inerenti all'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini Iva;
- contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- spese relative agli apprendisti e ai disabili;
- spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro.

Non sono ammessi in deduzione i seguenti elementi:

- costi relativi al personale (Tfr, erogazioni a favore della generalità dei dipendenti, ecc);
- compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
- utili spettanti agli associati in partecipazione;
- quota riferibile agli interessi passivi del canone relativo a contratti di locazione finanziaria;
- perdite su crediti.

Le modalità di determinazione della base imponibile sopra evidenziate riguardano le imprese agricole che determinano il reddito in base alla Tariffa catastale.

Invece le società di capitali e quelle di persone diverse dalle società semplici calcolano la base imponibile seguendo le regole previste per le imprese commerciali; tuttavia, anche queste ultime applicano l'aliquota ridotta dell'1,9%.

Nel caso in cui l'attività sia esercitata in più regioni da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che svolgono attività agricola nei limiti di cui all'art. 32 del Tuir, la ripartizione della base imponibile deve essere effettuata in funzione dell'estensione dei terreni ubicati nel territorio di ciascuna regione.

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

I produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir possono optare per la determinazione della base imponibile con modalità analoghe a quelle previste per le imprese a condizione che l'opzione venga esercitata nella dichiarazione

ai fini Irap.

Una volta esercitata, l'opzione ha effetto fino a revoca e comunque per almeno 4 anni.

ALIQUEOTE

Le aliquote Irap per i soggetti che operano nel settore vitivinicolo sono le seguenti:

- per il periodo 1998-2004: 1,9%;
- per il periodo d'imposta 2005: 3,75%;
- per i periodi d'imposta successivi: 4,25%.

AGRICOLTORI IN REGIME DI ESONERO

Sono esclusi dall'Irap i produttori agricoli che rientrano nel regime di esonero ai fini Iva, cioè coloro che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 2.582,28 (o euro 7.746,85 per le attività agricole esercitate esclusivamente nei Comuni montani con meno di mille abitanti ovvero negli altri centri montani con meno di 500 abitanti individuati dalla Regione) costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono la veste di soggetti passivi Irap se nel corso dell'anno hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle sopra delineate, a meno che ciò sia dovuto ad operazioni di cessione di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari.

IMPRENDITORI COMMERCIALI

BASE IMPONIBILE

In caso di esercizio di impresa commerciale, per la determinazione della base imponibile, occorre fare riferimento alle voci del conto economico e, precisamente, alla differenza algebrica tra la somma

1 - Valore della produzione:

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione;
 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
 - Altri ricavi e proventi, compresi i contributi erogati in base a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione;
- e la somma

2 - Costi della produzione:

- Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- Per servizi;
- Per godimento di beni di terzi;
- Ammortamenti e svalutazioni;
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- Oneri diversi di gestione con esclusione delle perdite su crediti.

Anche in questo caso, non sono ammessi in deduzione i seguenti elementi:

- costi relativi al personale (Tfr, erogazioni a favore della generalità dei dipendenti, ecc);

- compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
- utili spettanti agli associati in partecipazione;
- quota riferibile agli interessi passivi del canone relativo a contratti di locazione finanziaria;
- perdite su crediti.

SOGGETTI NON TENUTI ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

Per le società di persone, per le imprese individuali e per tutti gli altri soggetti non tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art. 2425 del codice civile, la base imponibile IRAP è determinata con gli stessi criteri previsti per le società di capitali.

SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

I soggetti in contabilità semplificata determinano la base imponibile con gli stessi criteri previsti per i soggetti in contabilità ordinaria e devono, pertanto, procedere alla riclassificazione dei componenti positivi e negativi, utilizzando lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile.

SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO

La base imponibile Irap dei redditi forfetari di cui all'art. 56-bis del Tuir è determinata sommando al reddito forfetario l'ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi.

ALIQUOTE

Per le imprese commerciali si applica l'aliquota ordinaria pari al 4,25%.

Vale la pena di ricordare che le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale.

Pertanto, si rimanda alle disposizioni regionali la verifica della presenza o meno di aliquote particolari.

DEDUZIONI

SPESE DEDUCIBILI

Per entrambe le categorie (imprenditori agricoli e commerciali) sono ammessi in deduzione:

- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- le spese relative agli apprendisti;
- le spese relative ai lavoratori disabili;
- nella misura del 100% le spese relative ai contratti di formazione lavoro.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per tutti i soggetti passivi, escluse le Amministrazioni pubbliche, sono deducibili anche i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.

ULTERIORE DEDUZIONE

Per tutti i soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche, a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, è prevista un'ulteriore deduzione dal valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale, pari:

- euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
- euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
- euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91.

DEDUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

Inoltre, con effetto dal 1° gennaio 2003, per ogni lavoratore dipendente spetta una deduzione pari a euro 2.000, a condizione che i componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non siano superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000.

La deduzione massima spettante è pari a Euro 10.000.

I lavoratori rilevanti per l'attribuzione della deduzione devono avere le seguenti caratteristiche:

- non devono essere assunti con contratto di formazione e lavoro;
- non devono essere disabili;
- non devono essere apprendisti;
- devono avere un contratto a tempo pieno e per l'intero periodo d'imposta; in caso di periodo inferiore, la deduzione deve essere ragguagliata al periodo di lavoro.

DEDUZIONE PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Infine, per tutti i soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile.

Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, l'importo deducibile è raddoppiato.

Ai fini del calcolo rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media dell'incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce l'incremento massimo agevolabile nei periodi d'imposta successivi.

Attenzione

E' importante ricordare che tale ultima agevolazione, prevista dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

IV. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

ALIQUOTE E CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AI FINI IVA

Con riferimento all'attività di produzione e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, la Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972, classifica tra i prodotti agricoli e ittici:

- la frutta commestibile, fresca, secca o temporaneamente conservata (n. 18, Tab. A);
- i mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole e i mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (n. 35, Tab. A);
- i vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (n. 36, Tab. A).

Per quanto riguarda l'uva, non è prevista una netta distinzione tra prodotto destinato al consumo (uva da tavola) e prodotto destinato alla vinificazione (uva da vino).

Infatti, l'Amministrazione finanziaria si è espressa in passato, chiarendo che l'uva da vino, classificata alla voce doganale 08.04, rientra tra la frutta commestibile, fresca o secca o temporaneamente conservata di cui al n. 18 della tabella A, parte prima.

Pertanto, come per l'uva da tavola, anche per quella da vino si applica la percentuale di compensazione del 4%; tale percentuale, come si vedrà in seguito, si utilizza in caso di regime speciale.

La distinzione tra uva da tavola e uva da vino ha valenza solamente con riferimento all'aliquota Iva applicabile.

Infatti, mentre per l'uva da tavola si applica l'aliquota edittale del 4% (l'uva da tavola rientra nel n. 8 della tabella A parte seconda) per quella da vino si applica l'aliquota del 10% (l'uva da vino è prevista dal n. 22 della tabella A, parte terza).

TAVOLA 2 – ALIQUOTE IVA E PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE

PRODOTTO	ALIQUOTA IVA	PERCENTUALE DI COMPENSAZIONE
Uva da tavola	4%	4%
Uva da vino	10%	4%

REGIMI IVA

L'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, è soggetta a differenti disposizioni a seconda delle modalità di svolgimento della stessa.

In particolare, occorre distinguere tra le seguenti ipotesi:

- imprese agricole che producono e trasformano il prodotto (uva e/o vino);
- imprese commerciali che vendono il prodotto (uva e/o vino) acquistato da terzi.

IMPRESE AGRICOLE

Nel caso in cui l'impresa agricola svolga un'attività diretta alla produzione ed alla vendita del proprio prodotto, come anticipato, trova applicazione il regime degli imprenditori agricoli previsto dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale norma, prevede i seguenti regimi:

- speciale;
- semplificato;
- di esonero;
- ordinario.

REGIME SPECIALE

SOGGETTI INTERESSATI

Il regime speciale, che consiste in un particolare regime di detrazione dell'Iva, si applica:

- ai produttori vitivinicoli che esercitano individualmente o in forma associata le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, a prescindere dal volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente; vi rientra anche la commercializzazione di uve acquistate, da parte di imprese agricole, presso terzi, purché non sia prevalente rispetto alla commercializzazione di uva prodotta in proprio;
- alle cooperative di produttori vitivinicoli e loro consorzi che effettuano per conto dei soci la vendita dei prodotti conferiti,

solo relativamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 a condizione che il loro acquisto sia stato assoggettato ad Iva.

Il regime speciale si applica anche:

- alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti;
- alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza, e cioè che l'ammontare di questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio fondo.

Pertanto, l'attività di vinificazione resta assoggettata al regime speciale purché, come verrà descritto in seguito, sia rispettato il principio della prevalenza.

MODALITÀ OPERATIVE

Il regime speciale è un regime di detrazione dell'Iva. In altre parole, mentre l'imposta relativa alle cessioni di prodotti agricoli (esclusi i conferimenti) è determinata mediante l'applicazione delle relative aliquote, per il calcolo della detrazione dell'Iva, si applicano le percentuali di compensazione stabilite con appositi decreti ministeriali.

Il calcolo è il seguente:

Imposta sulle vendite determinata con le aliquote ordinarie
–
Imposta detraibile corrispondente alle percentuali di compensazione
=
Iva a debito/credito

Per i produttori vitivinicoli in regime speciale permane l'obbligo di calcolo dell'Iva eventualmente dovuta e del versamento della stessa entro le normali scadenze valide per tutti gli altri contribuenti.

Esempio

Cessione di uva da vino da parte di un produttore agricolo per un ammontare pari a 6.000 euro esclusa Iva.

Come detto, la cessione di uva da vino è soggetta:

- all'aliquota Iva del 10%;
- alla percentuale di compensazione del 4%.

Il calcolo dell'Iva è, pertanto, il seguente:

$$\text{Iva sulle operazioni imponibili} = 6.000 \times 10\% = \text{euro } 600;$$

$$\text{Iva detraibile} = 6.000 \times 4\% = \text{euro } 240;$$

$$\text{Iva dovuta} = 600 - 240 = \text{euro } 360.$$

Attenzione

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, ancorché non ancora convertito in legge al momento di andare in stampa, ha modificato l'applicazione del regime speciale Iva.

Prima delle suddette modifiche era prevista, a partire dal 1° gennaio 2006, l'applicazione di tale regime solo agli agricoltori con volume d'affari non superiore a euro 20.658,28 costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.

In base alle nuove disposizioni, in vigore dal 17 marzo 2005, invece, viene eliminato il limite di euro 20.658,28, per cui il regime speciale si applica a tutte le imprese agricole indipendentemente dal volume d'affari realizzato.

OPERAZIONI ESCLUSE

Il regime speciale Iva non si applica relativamente alle seguenti operazioni:

- cessioni di prodotti agricoli, qualora l'acquisto derivi da atto non assoggettato a Iva sempre che il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario;
- cessioni di prodotti agricoli, acquistati da terzi, qualora i prodotti acquisiti da terzi siano superiori a quelli di produzione propria.

Per queste operazioni l'Iva si calcola nel seguente modo:

Iva sulle vendite determinata con le aliquote ordinarie

-

Iva sugli acquisti ed importazioni di beni non ammortizzabili e sui servizi utilizzati esclusivamente per la produzione di tali beni e servizi

=

Iva a debito/credito

Tali operazioni devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione e di dichiarazione annuale.

PASSAGGIO DAL REGIME SPECIALE A QUELLO ORDINARIO

Il passaggio dal regime speciale a quello ordinario trova applicazione su tutti i produttori vitivinicoli in qualunque momento, se decidono di optare per il regime ordinario.

Il passaggio dal regime speciale a quello ordinario comporta la necessità di effettuare la rettifica della detrazione limitatamente ai beni presenti in azienda e non ancora ceduti.

Tali beni devono risultare da apposito inventario, da redigersi senza particolari

formalità.

Il credito Iva che ne deriva può essere utilizzato a partire dalla prima liquidazione periodica dell'anno.

L'opzione deve essere esercitata nella prima dichiarazione Iva che il contribuente deve presentare successivamente alla scelta operata e, in caso di esonero, entro il termine previsto per la presentazione.

Va comunque precisato che, anche in assenza di tale comunicazione (che, però, è soggetta ad una sanzione da euro 258 a euro 2.065), l'opzione si desume dal comportamento concludente del contribuente e dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

L'opzione è valida fino a revoca e comunque, per almeno 3 anni.

PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO A QUELLO SPECIALE

Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello speciale, sui beni giacenti deve essere determinata l'Iva detratta nel regime ordinario.

A tal fine, il calcolo dell'Iva si effettua applicando le percentuali di compensazioni vigenti al momento della rettifica.

La differenza che ne deriva deve essere conteggiata a debito nella prima liquidazione periodica utile.

SVOLGIMENTO DI PIÙ ATTIVITÀ AGRICOLE

Può succedere che l'imprenditore vitivinicolo nell'ambito della stessa impresa agricola eserciti più attività distinte a livello organizzativo l'una dall'altra e che voglia gestirle separatamente applicando differenti regimi Iva.

A tal riguardo, il comma 10 dell'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 stabiliva, con finalità antielusive e nell'intento di eliminare abusi e distorsioni commerciali, il divieto di separazione facoltativa delle attività - prevista in via generale dall'articolo 36, terzo comma del D.P.R. n. 633/1972.

Tale disposizione, dapprima sospesa sino al 31 dicembre 2005, è stata definitivamente abrogata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 35/2005 (17 marzo 2005), è possibile, per le imprese agricole interessate, separare le attività (applicando per una il regime speciale e per l'altra quello ordinario) laddove c'è convenienza.

REGIME SEMPLIFICATO

SOGGETTI INTERESSATI

Il regime Iva semplificato si applica agli imprenditori vitivinicoli che:

- nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari compreso fra euro 2.582,28 (o euro 7.746,85 per i comuni montani) e euro 20.658,28;
- il cui volume d'affari sia costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.

MODALITÀ OPERATIVE

Il regime semplificato consiste, principalmente, in una serie di semplificazioni contabili.

Infatti, i produttori vitivinicoli che rientrano in tale regime sono esonerati dall'obbligo delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti mentre devono rispettare i seguenti adempimenti:

- emissione della fattura;
- numerazione e conservazione delle fatture emesse e di acquisto;
- annotazione delle fatture emesse in forma riepilogativa, distinte per aliquota,

entro il termine per la dichiarazione annuale, in apposito registro o, se tenuto, nel registro dei corrispettivi;

- annotazione su tale registro delle fatture d'acquisto relative a beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni diverse;
- versamento con scadenza annuale dell'Iva a debito;
- presentazione della dichiarazione annuale con modalità semplificate.

Per le cessioni al dettaglio è, inoltre, previsto l'esonero dall'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

In caso di superamento del limite di volume d'affari, il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello di superamento.

Qualora, invece, nel corso dell'anno venga superato il limite di un terzo del volume d'affari, mediante cessioni di prodotti non agricoli o di prestazioni di servizi, il regime semplificato cessa con effetto immediato.

REGIME DI ESONERO

SOGGETTI INTERESSATI

Il regime di esonero riguarda gli agricoltori che esercitano attività di piccolissime dimensioni e consiste in un completo esonero dagli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, versamento e dichiarazione annuale).

Il regime di esonero si applica ai produttori vitivinicoli con volume d'affari, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti inclusi nella Parte I della Tabella A:

- non superiore a euro 2.582,28, a prescindere dal luogo in cui esercitano l'attività;
- non superiore a euro 7.746,85, se esercitano l'attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti, nonché nelle zone abitate con meno di 500 abitanti, ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle Regioni.

Nel computo del volume d'affari sono escluse le cessioni di beni ammortizzabili.

MODALITÀ OPERATIVE

L'unico obbligo cui sono tenuti i produttori vitivinicoli esonerati consiste nel conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni e le autofatture emesse dai clienti.

Infatti, chi rientra in tale regime non deve:

- versare l'imposta;
- emettere fattura;
- tenere registri contabili;
- effettuare la liquidazione periodica;
- presentare la comunicazione annuale e la dichiarazione annuale.

Alle cessioni e ai conferimenti, effettuati in regime di esonero, si applicano le percentuali di compensazione.

Al contrario, i soggetti con partita Iva che acquistano da produttori agricoli esonerati devono autofatturare gli acquisti con diritto alla detrazione senza, comunque, alcun obbligo di versare l'imposta. Le autofatture devono essere annotate, dagli acquirenti, distintamente nel registro degli acquisti con la possibilità di detrarre l'Iva sulle stesse.

CESSAZIONE DEL REGIME

Il regime di esonero cessa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di euro 2.582,28 (o euro 7.746,85).

Se, invece, viene superato il limite di un terzo di cessioni di beni non agricoli, l'applicazione del regime di esonero cessa nel corso dell'anno stesso e si determinano le seguenti conseguenze:

- restano applicabili, per l'intero anno solare, le regole del regime di esonero;
- a fine anno si procede alla verifica del perdurare del superamento del limite dei 2/3;

- entro la presentazione della dichiarazione annuale si procede alla registrazione riepilogativa delle autofatture e delle fatture di acquisto;
- entro lo stesso termine va liquidata l'Iva dovuta per l'intero anno e versata quella relativa alle operazioni non agricole.

REGIME ORDINARIO

SOGGETTI INTERESSATI

Prima delle modifiche apportate dal DL.n.35/2005 i soggetti cui si applicava il regime ordinario erano:

- sino al 31 dicembre 2005, tutti gli agricoltori in regime speciale, semplificato e di esonero che decidevano di optare per esso;
- a partire dal 1° gennaio 2006, tutti i produttori agricoli con volume d'affari superiore a euro 20.658,28 e, per opzione, tutti gli altri.

Con il D.L. n. 35/2005, come già anticipato, a partire dal 17 marzo 2005 (data di entrata in vigore delle nuove norme) cessa l'obbligo di adottare il regime ordinario, a partire dal 2006, per gli agricoltori con volume d'affari superiore a euro 20.658,28.

Pertanto, il regime "naturale" diventa quello speciale mentre resta sempre valida la possibilità, per il contribuente, di optare per l'applicazione dell'Iva secondo le regole ordinarie qualora lo ritenga opportuno.

MODALITÀ OPERATIVE

Il regime ordinario di determinazione dell'imposta permette agli imprenditori vitivinicoli di comportarsi come tutti gli altri contribuenti Iva.

Infatti, in tale ipotesi, la determinazione dell'imposta avviene applicando le normali regole valide per tutti i soggetti Iva e quindi:

Iva sulle vendite determinata con le aliquote ordinarie
-
Iva sugli acquisti ed importazioni di beni non ammortizzabili e sui servizi utilizzati esclusivamente per la produzione di tali beni e servizi
=
Iva a debito/credito

I produttori vitivinicoli in regime ordinario sono soggetti a tutti gli adempimenti Iva previsti per le altre categorie di contribuenti.

Pertanto, in linea generale, devono rispettare i seguenti adempimenti:

- tenuta dei registri su cui annotare, con modalità e termini prestabiliti, i documenti previsti dalle norme Iva, sia emessi che ricevuti;
- effettuazione delle liquidazioni periodiche, e relativo versamento dell'imposta eventualmente dovuta;
- presentazione della dichiarazione annuale;
- presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva.

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

Come detto, i soggetti che sono in regime speciale, semplificato o di esonero possono optare per il regime ordinario.

In tal caso occorre precisare che:

- l'opzione dal regime speciale deve essere esercitata nella prima dichiarazione Iva che il contribuente deve presentare successivamente alla scelta operata e, in caso di esonero, entro il termine previsto per la presentazione. L'opzione è valida fino a revoca e comunque, per almeno 3 anni;
- l'opzione da regime speciale o di esonero va comunicata con la dichiarazione Iva da presentare l'anno successivo ed è vincolante per almeno 3 anni e rimane valida sino a revoca.

Va infine ricordato che i soggetti che rinunciano al regime semplificato o di esonero rientrano automaticamente nel regime speciale a meno che non optino per il regime ordinario.

ATTIVITÀ CONNESSE

Come accennato, nel caso in cui un imprenditore svolga l'attività di produzione di vino, per rimanere nel regime Iva agricolo occorre che il prodotto sia ottenuto con uve ricavate prevalentemente dal proprio terreno.

In tal caso si tratta di una attività agricola connessa ai sensi del già citato articolo 2135 del codice civile.

Per verificare la condizione di prevalenza valgono le regole descritte in materia di imposte sui redditi, pertanto, è necessario procedere ad un confronto in termini quantitativi fra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale ed i prodotti acquistati da terzi.

Qualora non vi sia connessione con l'esercizio dell'attività agricola (ad esempio nel caso di produzione di vino con uva acquistata da soggetti terzi), l'Iva è dovuta nei modi ordinari.

Attenzione

Va ricordato che per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile è previsto un regime particolare nell'articolo 34 bis del D.P.R. n. 633/1972.

In base a tale norma l'Iva viene determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

Il regime speciale di detrazione previsto dall'articolo 34 bis non può essere applicato alle cessioni di prodotti diversi da quelli elencati nella tabella A, parte I, allegata al DPR n. 633/1972, in quanto incompatibile con la normativa comunitaria.

Pertanto, tale regime si applica soltanto alle attività di fornitura di servizi svolte "mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata" (Cfr. Circ. 16 febbraio 2005, n. 6/E).

IMPRESA MISTA

L'articolo 34, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972 prevede un particolare regime Iva per le imprese che svolgono un'attività mista.

Infatti è previsto che se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili che hanno per oggetto beni e servizi non inclusi nella Tabella A, parte I, queste devono essere registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale.

Si ha impresa mista, ad esempio, nel caso in cui si svolga anche l'attività di:

- a) aratura di terreni altrui con macchine agricole;
- b) prestazioni di servizi rese ad altre imprese agricole mediante l'uso di elicotteri appositamente attrezzati per la difesa fitosanitaria dei vigneti e di altre colture;
- c) altre prestazioni di servizi che siano rese ad altre imprese agricole.

Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

Non si ha impresa mista, qualora, accanto alle operazioni imponibili, si effettuano

delle operazioni non imponibili o esenti.

IMPRESE COMMERCIALI

L'attività di vendita di uva acquistata presso terzi e/o vini non di propria produzione rientra, dal punto di vista dell'Iva, nell'ordinaria disciplina applicabile per tutti coloro che esercitano un'attività commerciale.

MODALITÀ OPERATIVE

Come già detto, per l'esercente attività commerciale la determinazione dell'imposta avviene applicando le normali regole valide per tutti i soggetti Iva e quindi:

Iva sulle vendite determinata con le aliquote ordinarie
-
Iva sugli acquisti ed importazioni di beni non ammortizzabili e sui servizi utilizzati esclusivamente per la produzione di tali beni e servizi
=
Iva a debito/credito

Inoltre, in linea generale, occorre rispettare i seguenti adempimenti:

- tenuta dei registri su cui annotare, con modalità e termini prestabiliti, i documenti previsti dalle norme Iva, sia emessi che ricevuti;
- effettuazione delle liquidazioni periodiche, e relativo versamento dell'imposta eventualmente dovuta;
- presentazione della dichiarazione annuale;
- presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva.

CONFERIMENTI A COOPERATIVE

Il conferimento di uva dal socio alla cooperativa o ad un'associazione tra produttori, al fine della successiva rivendita, è considerata cessione di beni.

MODALITÀ OPERATIVE

Prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/2005, le cooperative e gli enti associativi, in regime speciale, che ricevevano prodotti agricoli dai soci agricoltori, anch'essi in regime speciale, operavano la detrazione forfetizzata in base alle percentuali di compensazione sulla parte delle operazioni imponibili effettuate. Tale forfait era determinato in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che potevano usufruire del regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici.

Pertanto, la detrazione forfetizzata era determinata in misura corrispondente al rapporto:

conferimenti eseguiti dai soci in regime speciale
(conferimenti complessivi + altri acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici)

Tale pro-rata di detrazione è stato abolito a partire dal 17 marzo 2005 (data di entrata in vigore del D.L. sopra citato).

Pertanto, in base alle nuove norme, le cooperative agricole e loro consorzi vengono considerate produttori agricoli, ai fini Iva, anche relativamente ai prodotti acquistati presso terzi.

Le condizioni affinché tali operazioni possano rientrare nel regime speciale Iva sono che i prodotti acquistati appartengano al medesimo settore merceologico dei propri prodotti, che non siano prevalenti e che la cooperativa li sottoponga a un processo di manipolazione o trasformazione.

Se tali condizioni sono verificate, anche il prodotto acquistato presso terzi, se alla vendita rientra nella tabella A, parte prima, del D.P.R. n. 633/1972, beneficia interamente del regime speciale di detrazione.

FATTURAZIONE

Il passaggio dei beni dal produttore agricolo alla cooperativa costituisce cessione da assoggettare ad Iva.

A tal proposito il termine di fatturazione è:

- il momento del pagamento del prezzo per i conferimenti di soci in regime speciale;
- il mese successivo a quello di determinazione del prezzo, salvo l'obbligo di fatturare gli acconti per i conferimenti di soci in regime ordinario.

L'obbligo di emissione della fattura può essere assolto anche direttamente dalla cooperativa per conto dei soci conferenti.

In tal caso occorrerà procedere nel seguente modo:

- la cooperativa deve attribuire una numerazione distinta da quella delle fatture emesse e consegnarne una copia al produttore agricolo;
- il produttore agricolo deve rinumerare la fattura ricevuta in base alla propria numerazione cronologica.

Se si tratta di produttore agricolo esonerato, la cooperativa deve emettere apposita autofattura.

RICEVUTA E SCONTRINO

Le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul loro fondo non sono assoggettate all'obbligo dell'emissione dello scontrino, purché tali soggetti rientrino nel regime speciale di detrazione d'imposta di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972.

TAVOLA 3 – ASPETTI IVA

TIPO DI ATTIVITÀ	REGIMI IVA	NOTE
Agricola	Esonero	<p>Si applica alle imprese con volume d'affari, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti inclusi nella tabella A, Parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non superiore a euro 2.582,28, a prescindere dal luogo in cui esercitano l'attività; - non superiore a euro 7.746,85, se esercitano l'attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti, nonché nelle zone abitate con meno di 500 abitanti, ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle Regioni.
	Speciale	<p>Si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agricoltori con qualsiasi volume d'affari; - organismi di intervento in agricoltura con qualsiasi volume d'affari; - cooperative di produttori agricoli e loro consorzi con soci che hanno i requisiti per essere ammessi al regime speciale.
	Semplificato	<p>Si applica alle imprese agricole che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari compreso fra euro 2.582,28 (o euro 7.746,85 per i comuni montani) e euro 20.658,28; - il cui volume d'affari sia costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.
	Ordinario	<p>Si applica, per opzione a tutti gli agricoltori in regime speciale, semplificato e di esonero.</p>
Commerciale	Ordinario	<p>Si applicano le ordinarie regole previste per la generalità dei commercianti in caso di commercio di prodotti (uva e/o vino) acquistati per la rivendita. Pertanto, in linea generale, occorre rispettare i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tenuta dei registri su cui annotare, con modalità e termini prestabiliti, i documenti previsti dalle norme Iva, sia emessi che ricevuti; - effettuazione delle liquidazioni periodiche, e relativo versamento dell'imposta eventualmente dovuta; - presentazione della dichiarazione annuale; - presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva.

V. ACCISE - CENNI

Le accise costituiscono una forma di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi di particolari beni.

L'assoggettabilità a tale imposta sorge al momento della fabbricazione o della importazione; pertanto le imposte divengono esigibili quando i beni sono immessi in consumo.

PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

Sono sottoposti ad accisa:

- il vino
- le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
- i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico

se ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale.

La produzione in impianti diversi dai depositi fiscali può essere autorizzata a condizione che vengano utilizzati prodotti ad imposta assoluta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela.

Nel caso di produzione di vino da parte di privati, non occorre alcuna autorizzazione purché si tratti di prodotto destinato al consumo personale dello stesso produttore, dei suoi familiari o ospiti e, comunque, non destinato in alcun modo alla vendita.

PRODOTTI ESCLUSI

L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa se:

- denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
- denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;
- impiegati per la produzione dell'aceto;
- impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
- impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2% in volume;
- impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci;
- utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa.

DEPOSITI FISCALI DI ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE

Sono soggetti al regime del deposito fiscale i seguenti impianti:

- 1) cantine e stabilimenti di produzione;
- 2) impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni intracomunitarie.

Il deposito fiscale è l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di prodotti soggetti ad accisa, salvo esclusioni appositamente previste, devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza (UTF), competente per territorio e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico.

Sono esclusi da tale obbligo gli esercenti la vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri.

E' previsto, inoltre, il versamento di una cauzione in relazione alla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, pari al 10%.

DOCUMENTI DI TRASPORTO

L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale devono circolare con un apposito documento di accompagnamento.

Sono, invece, esclusi dall'obbligo di emissione dei documenti di accompagnamento in materia di accise alcuni prodotti, tra i quali:

- l'alcole e le bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti del contrassegno di Stato;
- l'alcole non denaturato in quantità non superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi;
- gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in quantità non superiore a 5 litri;
- l'alcole denaturato con il denaturante generale in quantità non superiore a 50 litri;
- il vino e le bevande fermentate diverse dal vino, se non destinate, queste ultime, a distillerie;
- i vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'11% in volume;
- i vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.

VI. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, disciplinante la normativa in materia di Ici, contiene alcune disposizioni specifiche in riferimento ai terreni agricoli, che riguardano sia le modalità di calcolo e versamento dell'imposta, sia particolari riduzioni e agevolazioni.

BASE IMPONIBILE

Per i terreni agricoli, ai fini della determinazione della base imponibile Ici, si considera il reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicando tale risultato per 75.

Il reddito dominicale preso in considerazione è quello risultante in catasto al 1° gennaio di ogni anno. Si tenga presente che i redditi dominicali anche di recente attribuzione non comprendono la rivalutazione del 25%.

ESENZIONI

La disciplina Ici prevede, per i terreni agricoli, apposite esclusioni. In particolare, sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili i terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (l'elencazione delle zone montane è riportata nell'allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993).

È opportuno precisare che sono esenti dall'Ici anche i fabbricati rurali ad uso abitativo asserviti al terreno sul quale viene svolta l'attività agricola.

Inoltre, l'ubicazione dell'abitazione rurale in un territorio comunale diverso rispetto a quello in cui è situato il terreno agricolo, non inficia il diritto a beneficiare dell'esenzione dall'Ici, purché i due immobili (terreno e abitazione) siano situati in comuni limitrofi. Allo stesso modo possono essere considerati esenti anche i fabbricati rurali strumentali all'esercizio delle attività agricole indicate nell'art. 32 del Tuir.

AGEVOLAZIONI

Oltre alle esenzioni di cui sopra, ai produttori agricoli sono riconosciute alcune agevolazioni nella determinazione della base imponibile Ici.

I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti negli elenchi previdenziali, una volta determinata la base imponibile con le modalità descritte in precedenza, il versamento dell'imposta avviene limitatamente alla parte di valore della base imponibile eccedente 25.822,84 euro e con le seguenti riduzioni:

- da 25.822,84 euro e fino a 61.974,83 euro: 70%;
- da 61.974,83 euro e fino a 103.291,38 euro: 50%;
- da 103.291,38 euro e fino a 129.114,22 euro: 25%.

APPENDICE

TAVOLA 4 – PRINCIPALI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTIVITÀ SVOLTA	AUTORIZZAZIONI E/O ADEMPIMENTI	ENTI COMPETENTI
Coltivazione di vigneti ai fini della produzione	Anagrafe vitivinicola e denuncia della superficie al catasto dei vigneti DOC, DOCGT, IGT	Regione e Provincia
	Albo dei vigneti	CCIAA
	Iscrizione al registro del catalogo nazionale	Ministero delle politiche agricole
	Iscrizione al Registro delle imprese - Sez. speciale	CCIAA
Produzione e/o imbottigliamento del vino	Autorizzazione igienico sanitaria (locali e attrezzature)	Comune/ASL
	Licenze	UTF
	Iscrizione al Registro delle imprese - Sez. speciale	CCIAA
Produzione di vini DOC	Come per i vini ordinari e in aggiunta:	
	Albo dei vigneti	CCIAA
	Esami organolettici	Imprese autorizzate
	Decreto di riconoscimento della denominazione	Ministero delle politiche agricole
Imbottigliamento di vini DOC, DOC, IGT	Iscrizione albo degli imbottiglieri	CCIAA
Commercio di vini	Al dettaglio - negozio di vicinato: comunicazione di apertura (Mod. COM1)	Comune
	Al dettaglio - media struttura di vendita: autorizzazione per l'esercizio del commercio al minuto in sede fissa (Mod. COM2)	Comune
	Al dettaglio - grande struttura di vendita: autorizzazione per l'esercizio del commercio al minuto in sede fissa (Mod. COM2)	Comune
	All'ingrosso: iscrizione presso il registro delle imprese	CCIAA
Somministrazione di vino e simili	Licenza amministrativa	Comune
	Autorizzazione igienico sanitaria (locali e attrezzature)	Comune/ASL

PER SAPERNE DI PIU'

- Codice civile, articolo 2135
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 25 - 35, 42, 56, 56-bis
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 34 - 34 bis
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 9
- D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, art. 5
- D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504
- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504
- D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48
- D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311
- Legge 27 luglio 2004, n. 186
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350
- Legge 7 marzo 2003, n. 38
- Legge 18 febbraio 1999, n. 28
- D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, art. 6-sexies
- D.L. 14 Marzo 2005, n.35 art. 10
- Decreto ministeriale 19 marzo 2004
- Decreto ministeriale 30 dicembre 1997
- Decreto ministeriale 12 maggio 1992
- C.M. 16 febbraio 2005, n. 6/E
- C.M. 15 novembre 2004, n. 44/E
- C.M. 14 maggio 2002, n. 44/E
- C.M. 3 agosto 2000 n. 153
- C.M. 24 dicembre 1997, n. 328
- C.M. 11 ottobre 1996 n. 249/E
- C.M. 28 maggio 1987, n. 460364
- R.M. 5 marzo 2002, n. 74/E
- R.M. 26 settembre 2000, n. 148/E
- R.M. 2 febbraio 1999, n. 10/E
- R.M. 17 giugno 1998, n. 63/E
- R.M. 16 febbraio 1981, n. 9/1330

finito di stampare nel mese di marzo 2005 dalla essestampa s.r.l
via murate agnano 1/b - 80125 napoli

La Guida fiscale agli adempimenti fiscali dalla coltivazione della vite alla produzione e vendita del vino ("Fisco e vino") è una pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Relazioni Esterne, e della Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste - Servizi allo sviluppo, per VINTALY (Verona, 7 - 11 aprile 2005)

Si ringrazia la Direzione Regionale della Sicilia